



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera Anzio

REGOLAMENTO DI PORTO NAUTICO

per il Circondario Marittimo di Anzio



Reso esecutivo con Ordinanza n. 64/2011



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ANZIO

CAPO I

NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Le unità da diporto prima dell'ingresso nei porti ed approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Anzio devono prendere contatti con i concessionari di infrastrutture per la nautica da diporto ai seguenti recapiti, al fine di verificare la possibilità di ormeggio al transito alle medesime strutture:

Porto/Approdo	Referente	Recapito	Orari
ANZIO	Coop.va Ormeggiatori "S. Antonio"	06.9831385	09.00 – 19.00
ANZIO	Coop.va Ormeggiatori "Piccola Pesca"	06.9831385	09.00 – 19.00
NETTUNO	Soc. "Marina di Nettuno" S.p.A.	VHF CH 9	24h
RIO MARTINO (LT)	Soc. "GE.PORT. Latina" S.r.l.	347.3686234	24h

L'ormeggio delle unità da diporto, alle banchine/gavitelli resi disponibili presso i concessionari, deve avvenire secondo quanto disciplinato nei Regolamenti di gestione specifici, opportunamente approvati e resi esecutivi con ulteriori provvedimenti normativi, comunque reperibili al sito www.guardiacostiera.it/anzio nella sezione Ordinanze.

Per ogni chiarimento rimane disponibile la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio a mezzo contatto sul **CH16 VHF**, ovvero utenza telefonica **06.9844683**.

È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di banchine, pontili d'ormeggio, boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione / concessione da questa Autorità Marittima, o da qualsivoglia altra Amministrazione competente.

È vietato ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.

L'attività di locazione / noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative / turistiche è disciplinata da quanto stabilito dal Capo VII del presente Regolamento.

A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è inoltre vietato:

- navigare nella stagione balneare e durante gli orari di balneazione nella fascia di mare riservata ai bagnanti;
- sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di **500 (cinquecento)** metri dall'imboccatura dei porti/approdi;
- avvicinarsi e mantenersi:
 - a meno di **500 (cinquecento)** metri dalle navi militari, nazionali ed estere, nonché a meno di **200 (duecento)** metri alle navi mercantili alla fonda;
 - a meno di **100 (cento)** metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei.

All'interno dei porti/approdi del Circondario Marittimo di Anzio e lungo le rotte di accesso ai medesimi è vietato effettuare:

- la balneazione, la pesca e le attività di immersione subacquea;
- allenamenti sportivi di qualsiasi genere;
- gare natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e di sci nautico;
- navigare a remi.

I trasferimenti di unità a vela verso la zona di allenamento/regata devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio di una unità a motore. Solo per il porto di Anzio, gli stessi dovranno concordarsi preventivamente con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio a mezzo contatto sul **CH16 VHF**, ovvero utenza telefonica **06.9844683**.

Sulla battigia e sugli arenili ricadenti nel litorale di giurisdizione [Tor san Lorenzo (Ardea) – Torre Paola (Sabaudia)] è vietato:

- tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimento a mezzi nautici;
- eseguire sui natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi, o altri prodotti inquinanti.



CAPO II TAVOLE A VELA / AQUILONE DENOMINATE "KITESURF"

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI ALLA NAVIGAZIONE

L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne.

È fatto assoluto divieto di navigare, nell'esercizio della suddetta pratica:

- ❑ all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Anzio, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- ❑ ad una distanza inferiore a **500 (cinquecento) metri** dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Anzio;
- ❑ navigare in zone frequentate dai bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione);
- ❑ avvicinarsi a meno di **100 (cento) metri** dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- ❑ nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

E' fatto, altresì, assoluto divieto di transitare, con le vele aperte attraverso tutte le aree diverse da quelle previste per tale attività

ARTICOLO 2

PRESCRIZIONI

La pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- ❑ l'uso del kitesurf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno **14 anni** di età, **in possesso di un'apposita polizza assicurativa RC e personale**;
- ❑ durante l'utilizzo del kitesurf è obbligatorio indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
- ❑ è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela; ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- ❑ è fatto obbligo di collegare le cime (*cd. linee*) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
- ❑ è, comunque, vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

ARTICOLO 3

CORRIDOI DI LANCIO

Negli specchi acquei riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima, previa acquisizione da parte del richiedente – *gestore di strutture destinate alla balneazione* – del provvedimento di riserva dello spazio a terra, rilasciato dal Comune territorialmente competente, che dovrà, comunque, avere una superficie sufficiente ad evitare interferenze tra aree limitrofe e destinate a differenti utilizzazioni.

I corridoi di lancio, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate, devono avere le seguenti caratteristiche:

- ❑ larghezza minima **30 (trenta) metri** fronte spiaggia ad allargarsi fino ad un'ampiezza di **80 (ottanta) metri** alla distanza di **100 (cento) metri** dalla costa;
- ❑ delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di **250 (duecentocinquanta) metri** dalla spiaggia, con due linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di **20 (venti) metri** l'una dall'altra;
- ❑ al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destra e sinistra) posto al limite della linea dei **250 (duecentocinquanta) metri** dovrà essere di colore arancione, avere un diametro di **80 (ottanta) centimetri** e riportare l'indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione ed il numero della stessa;
- ❑ ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".

La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della Comunità Europea) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio. È, altresì, responsabile del posizionamento di un idoneo




numero di cartelli riportanti la seguente dicitura “**ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL’ATTIVITÀ DI KITESURF**”

La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano – inglese – francese o spagnolo o tedesco).

Nei primi **100 (cento) metri** di corridoio è consentito il transito di un solo kitesurf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro. L’impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso è libero e gratuito.

All’interno del corridoio è vietata la balneazione.





CAPO III

MOTO D'ACQUA, ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

L'utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooters – moto d'acqua e similari è disciplinato come di seguito:

ARTICOLO 4 SOSTA E DEPOSITO

Sulla battigia e sugli arenili ricadenti nel litorale di giurisdizione, è vietato:

- Depositare acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari, nel corso della stagione balneare, sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate;
- Tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
- Eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti;
- Trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc.).

ARTICOLO 5 LIMITI ALLA NAVIGAZIONE

Gli acquascooters / moto d'acqua ed i mezzi similari durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli, oltre i **250 (duecentocinquanta) metri** dalle spiagge e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate.

È consentito l'ingresso nei porti a vocazione esclusivamente turistica al solo fine di effettuare il rifornimento, alaggio e varo, laddove siano ivi esistenti strutture appositamente destinate a tali finalità.

In ingresso / uscita dai suddetti porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, devono obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

È fatto inoltre divieto assoluto di navigare:

- Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno del porto di Anzio;
- Ad una distanza inferiore a **100 (cento) metri** dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- Ad una distanza inferiore a **500 (cinquecento) metri** dall'imboccatura dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'ingresso/uscita dai porti consentiti;
- Negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari.
- Nelle zone di mare riservate alla balneazione.
- Nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

ARTICOLO 6 VELOCITA' DI NAVIGAZIONE

Nel corso della stagione balneare, la navigazione degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi similari nella fascia di mare compresa tra i 250 (duecentocinquanta) ed i 1000 (mille) metri dalla costa deve avvenire ad una velocità inferiore ai 10 (dieci) nodi e, comunque, tale da mantenere sempre lo scafo in totale dislocamento.

ARTICOLO 7 CORRIDOIO DI LANCIO

Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio degli acquascooters / moto d'acqua e mezzi similari, deve avvenire solo attraverso appositi corridoi di lancio, all'uopo predisposti da rimessaggi e/o stabilimenti balneari.

La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai **3 (tre) nodi**.

Tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di **250 (duecentocinquanta) metri**, salvo eventuali ulteriori prescrizioni dettate da altre disposizioni in materia. Analogo comportamento dovrà essere mantenuto in uscita/ingresso dai porti.

Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.

I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:



- una larghezza compresa tra i **15 (quindici)** ed i **20 (venti) metri**;
- delimitazione costituita da sagola, munita di galleggianti e gavitelli di colore giallo o arancione, posta perpendicolarmente alla costa sino all'altezza delle boe delimitanti il limite esterno delle acque riservate alla balneazione;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile, indicante "**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".

La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della Comunità Europea) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

ARTICOLO 8 PRESCRIZIONI

Ai sensi dell'articolo **39** lettera **a)** del **Decreto Legislativo n. 171 / 2005**, la condotta degli acquascooters / moto d'acqua e mezzi simili è consentita a coloro che siano in possesso di regolare patente nautica per la condotta di unità da diporto.

Il numero di persone imbarcate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

ARTICOLO 9 DOTAZIONI DI SICUREZZA

I conduttori degli acquascooters / moto d'acqua e mezzi simili, ai sensi dell'art.54, comma 3, del D.M. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.

Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

Gli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota.

Unità con caratteristiche particolari saranno sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'ente tecnico dei richiedenti ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata, in doppio esemplare, in carta legale, all'Autorità Marittima.

ARTICOLO 10 LOCAZIONE/NOLEGGIO

La locazione / noleggio degli acquascooters / moto d'acqua e mezzi simili è consentito ai titolari di apposita autorizzazione, come previsto dal successivo **CAPO VII**, con l'osservanza delle prescrizioni finora citate.



CAPO IV

TRAINO DI GALLEGGIANTI E PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT)

ARTICOLO 11 LIMITAZIONI E DIVIETI

Nel Circondario Marittimo di Anzio il traino di galleggianti e di piccoli gommoni è vietato:

- a) sempre in ore notturne
- b) in ore diurne con condizioni meteo marine non favorevoli;
- c) nelle zone di mare destinate alla balneazione;
- d) nelle zone vietate alla balneazione come disposto nell'ordinanza di "sicurezza balneare" emanata da questo Ufficio.

ARTICOLO 12 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

Fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l'esercizio del traino di galleggianti e di piccoli gommoni nel Circondario Marittimo di Anzio è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a) Tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- b) Può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all'articolo **34** del **Decreto Legislativo 171 / 05** o, per unità non omologate, articolo **60** del **D.L. n. 148/2006**;
- c) A bordo dell'unità deve essere sempre presente un'altra persona in possesso di brevetto di assistente bagnante o di aiuto assistente, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (sezione salvamento) ovvero da altro ente riconosciuto;
- d) Le unità trainanti devono essere dotate di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei dagli Enti notificati (**Decreto Legislativo 171 / 2005**); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo sempre dai suddetti Enti notificati;
- e) Deve essere sistemato a bordo un salvagente anulare con almeno **30 (trenta) metri** di cima galleggiante pronto all'uso;
- f) L'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del **Decreto Ministeriale 25 maggio 1988**, n. **279**;
- g) Durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e la persona trainata o il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a **20 metri**;
- h) Le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati / trainati;
- i) Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio / lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi secondo quanto stabilito nel precedente articolo **7**.



CAPO V

SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE

ARTICOLO 13

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel **Decreto 26 gennaio 1960**, come modificato dal **Decreto Ministeriale 15 luglio 1974** dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rimanda.

La suddetta disciplina si applica, per quanto assimilabile, anche alla pratica del paracadutismo ascensionale.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI ALLA NAVIGAZIONE

L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne, con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7 / 10 nodi).

Alle unità, di volta in volta, impiegate per l'esercizio di tali attività è fatto divieto di navigare:

- Ad una distanza inferiore a **500 (cinquecento) metri** dalle spiagge e superiore a **3 (tre) miglia** nautiche dalla costa;
- Lungo le rotte di accesso, nonché all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Anzio, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio / partenza delle navi;
- Ad una distanza inferiore a **200 (cento) metri** dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- Ad una distanza inferiore a **500 (cinquecento) metri** dall'imboccatura dei porti e dei canali;
- Negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari.
- Nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

ARTICOLO 15

PRESCRIZIONI COMUNI

La pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere svolta secondo le seguenti comuni condizioni:

- il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di idonea patente nautica - secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore - ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona in possesso di brevetto di assistente bagnante o di aiuto assistente, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (sezione salvamento) ovvero da altro ente riconosciuto;
- lo sciatore / persona trainata dovrà aver compiuto almeno **14 anni** d'età;
- durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore / paracadutista di indossare una cintura di salvataggio od altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere, inoltre, munita di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (pesca, ecc.);
- il/l'unità trainante dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla disciplina in materia (**Decreto Ministeriale n. 478 del 15 ottobre 1999; Decreto Ministeriale n. 232 del 21 gennaio 1992; Decreto Ministeriale n. 95 del 4 aprile 2005**) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai **20 metri**;
- l'unità trainante dovrà essere dotata da polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in considerazione e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;



- è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire lo sciatore/paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

ARTICOLO 16

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITÀ DI SCI NAUTICO

La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i **500 metri** dalle spiagge;
- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai **12 metri**;
- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITÀ DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai **12 metri**, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i **500 metri** dalla spiaggia;
- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo – sportivo – paracadute" trainato, e comunque non inferiore a **metri 50 (cinquanta)**;
- il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di **120 piedi (36,3 metri)**;
- è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
- quando due, o più, paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

L'attività del paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni principalmente concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

ARTICOLO 18

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di paracadutismo ascensionale può essere, effettuata:

- per conto proprio;
- per conto terzi (mediante utilizzo di imbarcazioni ed attrezzature all'uopo noleggiate con o senza conducente);
- da parte di scuole e/o sodalizi sportivi.

Le scuole di formazione, sodalizi e/o società sportive con o senza fini di lucro, oltre all'osservanza delle condizioni di cui sopra, per esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale, dovranno premunirsi di:

- polizze assicurative espressamente sottoscritte;
- idonei istruttori per la condotta dei mezzi e per l'esercizio delle attività di paracadutismo;
- di personale ausiliario in possesso di brevetto di assistente bagnante o di aiuto assistente, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (sezione salvamento) ovvero da altro ente riconosciuto.



Le medesime ditte/scuole di formazione/sodalizi e/o società sportive con o senza fini di lucro dovranno dare formale comunicazione di inizio attività (anche a mezzo fax all'utenza telefonica 06.9855252, ovvero mail all'indirizzo anzio@guardiacostiera.it) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, avendo cura di informare circa gli orari e la zona di attività, conservandone copia a bordo delle unità all'uopo destinate, da esibirsi ad ogni controllo/verifica degli organi competenti.

ARTICOLO 19 CORRIDOI DI LANCIO

Le società sportive, enti balneari, scuole e/o sodalizi che intendano organizzare tale attività devono ricevere, da parte dell'Autorità Marittima, idonea autorizzazione per l'installazione di corridoi di lancio opportunamente segnalati, ovvero di concessione demaniale per la realizzazione di apposita piattaforma galleggianti.



CAPO VI

PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE, PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, DENOMINATI "ACQUASCOOTER SUBACQUEI"

ARTICOLO 20 DEFINIZIONE

Per "acquascooter subacqueo" si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ed assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche similari alle seguenti:

- velocità da **3 a 5 km/h**;
- profondità massima di esercizio sino a **30 (trenta) metri**;
- autonomia di circa **2 ore**.

ARTICOLO 21 PRESCRIZIONI

L'utilizzo degli acquascooters subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli;
- il conduttore dovrà essere in regola con le disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto e dovrà aver, comunque, compiuto almeno **16 anni** di età;
- l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di **50 (cinquanta) metri**;
- l'utilizzo da parte di minori deve, comunque, avvenire in presenza di persona maggiorenne.

ARTICOLO 22 LIMITI DI NAVIGAZIONE

È fatto divieto assoluto di navigare e utilizzare gli acquascooters subacquei:

- all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Anzio, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e alla partenza delle navi e lungo le rotte di accesso ai porti;
- a distanza inferiore a **500 (cinquecento) metri** dall'imboccatura dei porti e dei canali;
- negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari.
- nelle zone di mare riservate alla balneazione;
- a distanza inferiore a **200 (duecento) metri** dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a **300 (trecento) metri** dalle unità all'ancora;.
- nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.



CAPO VII

LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITÀ RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI

L'attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto ai sensi del **D.L. 171/2005**, **D.L. 146/2008** **D.L. 21 ottobre 1996 n. 535** convertito con **Legge 23 dicembre 1996 n. 647**, e successive modificazioni ed integrazioni nell'ambito del Circondario Marittimo di Anzio è disciplinata come di seguito:

ARTICOLO 23 DEFINIZIONI

Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di natante da diporto si intende:

- a) **per locazione** il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra (locatario/conduuttore) per un dato periodo di tempo il natante da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduuttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- b) **per noleggio** il contratto con cui una delle parti (noleggiante) in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con il natante da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte (noleggiatore) alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

ARTICOLO 24 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui all'articolo **26** sono applicate ai natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, acquascooter o moto d'acqua e natanti a vela con superficie velica non superiore a **4 metri** quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa. Per quanto attiene la disciplina della conduzione degli acquascooter o moto d'acqua si rimanda alle disposizioni contenute nel **CAPO III** del presente Regolamento.

Le disposizioni di cui agli articoli **27** e **28** vengono applicate ai natanti da diporto così come definiti dall'articolo **27** del **Decreto Legislativo 171 / 2005** e diversi da quelli elencati al precedente comma, adibiti a noleggio e/o locazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Anzio.

ARTICOLO 25 LIMITI DI NAVIGAZIONE

La locazione / noleggio dei natanti di cui all'articolo **23** può essere effettuato solo in ore diurne con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Tali attività sono comunque vietate in caso di condizioni meteorologiche avverse ed il noleggiante/locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa.

I suddetti natanti qualora si allontanino oltre i **300 metri** dalla costa dovranno essere dotati dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati negli allegati presenti nel D.L. 146/2008 (Regolamento al Codice della Nautica da diporto)

ARTICOLO 26 AUTORIZZAZIONE

Le ditte e le società aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario che intendono effettuare l'attività di locazione/noleggio dei natanti da diporto di cui all'articolo **23**, devono presentare presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio (anche tramite i dipendenti Uffici Marittimi di Nettuno e Sabaudia) la seguente documentazione:

- domanda in duplice copia come da modello **Allegato A**, di cui una in bollo;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da certificato camerale, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del **Decreto Presidente della Repubblica 445 / 2000** (autocertificazione);
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
- elenco del personale dipendente;
- elenco e caratteristiche delle unità che si intendono utilizzare per l'attività.

L'autorizzazione ha validità di cinque anni dalla data del rilascio e dovrà essere sottoposta a vidimazione annuale (previa presentazione di apposita istanza in carta legale con n.1 (una) marca da bollo allegata da € 14,62), in occasione della quale dovranno essere comunicate le eventuali variazioni concernenti il numero e/o le caratteristiche delle unità utilizzate.



ARTICOLO 27

OBBLIGHI PER LA LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO

Le unità dovranno essere contraddistinte mediante indicazione sullo scafo della ditta o ragione sociale del noleggiante/locatore o denominazione dello stabilimento balneare, con numero progressivo e numero massimo delle persone trasportabili [Esempio: Ditta ROSSI/01 (4 PERSONE); Ditta ROSSI/02 (3 PERSONE), ecc.].

I natanti privi di motore possono essere affidati a persone di età non inferiore ad **anni 14**, mentre quelli a motore a persone di età non inferiore ad **anni 16**, ferma restando l'eventuale necessità della patente nautica.

Il locatore deve:

- fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante ed ha facoltà di richiedere apposita dichiarazione di capacità di nuoto;
- consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di unità e per la navigazione da intraprendere, e coperta da assicurazione;
- predisporre un'unità con salvagente anulare e cavo di rimorchio idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio ed il recupero dei natanti noleggiati/locati (non necessario qualora il noleggiante/locatore si identifichi con il titolare dello stabilimento balneare);
- tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione/noleggio ed il numero massimo delle persone trasportabili;
- annotare sul suddetto registro generalità ed estremi del documento di identità personale del conduttore, numero progressivo dell'unità locata, nonché data ed orario d'inizio e fine della locazione;
- informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni previste dalla presente ordinanza;
- mantenere disponibile il bollettino **Meteomar** del giorno relativo alla zona di interesse;
- rifiutare la locazione ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psicofisiche e a persone che siano ritenute inidonee alla conduzione del mezzo.

ARTICOLO 28

OBBLIGHI PER IL NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

Le unità dovranno essere contraddistinte mediante indicazione sullo scafo della ditta o ragione sociale del noleggiante/locatore o denominazione dello stabilimento balneare, con un numero progressivo e numero massimo delle persone trasportabili [Esempio: Ditta ROSSI/01 (4 PERSONE); Ditta ROSSI/02 (3 PERSONE), ecc.];

I natanti possono essere affidati a persone che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del **Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 / 97**;

Il noleggiante deve:

- tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione, il numero massimo delle persone trasportabili;
- annotare sul suddetto registro generalità ed estremi del documento di identità personale del noleggiatore, numero progressivo dell'unità noleggiata, nonché data ed orario d'inizio e fine del noleggio;
- fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante ed ha facoltà di richiedere apposita dichiarazione di capacità di nuoto;
- consegnare l'unità in perfetta efficienza a persone che siano in possesso dei requisiti di legge per la condotta, completa di documenti di bordo, di tutte le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti per il tipo di unità e per la navigazione da intraprendere* ;
- informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni previste dalla presente ordinanza;
- mantenere disponibile il bollettino **Meteomar** del giorno relativo alla zona di interesse;
- rifiutare il noleggio ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psicofisiche e a persone che siano ritenute inidonee;
- l'attività può essere effettuata con condizioni meteo marine assicurate; in caso di previsioni negative la stessa deve essere sospesa. Qualora in corso di navigazione dovessero mutare le condizioni meteo è fatto obbligo al noleggiatore di far rientrare l'unità.

il conduttore dell'unità, durante il periodo d'uso, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate.

****I natanti impiegati in attività di noleggio (salvo quelli a remi – art. 78 D.M. n° 146/2008) dovranno essere in possesso di certificato di idoneità previsto dall'articolo 82 del D.M. n° 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'articolo 88, All. XI.***

I natanti destinati al noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dagli Allegati V e X del Decreto n° 146/2008.



Per la conduzione dei natanti da diporto adibiti a noleggio, è obbligatorio il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

ARTICOLO 29 NUMERO PERSONE TRASPORTABILI

Ai sensi del D.L. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto) e 146/2008 (Regolamento al Codice della Nautica da diporto) il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati è determinato come segue:

Da	A	n. persone
Per lunghezza fuori tutto fino a metri 3, 50		3 persone
metri 3,51	metri 4,50	4 persone
metri 4,51	metri 6,00	5 persone
metri 6,01	metri 7,50	6 persone
Per lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,51		7 persone

I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al **comma 1**, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2 del su menzionato Decreto.

Per i natanti prodotti in serie il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone indicate è superiore a quello di cui al **punto 1**.

Qualora i natanti di cui ai punti precedenti trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni **75 Kg** di materiale imbarcato.

ARTICOLO 30 NORME COMUNI

Salvo i casi specificamente autorizzati a norma delle vigenti disposizioni, coloro che esercitano l'attività di locazione non devono occupare specchi acquei e/o suolo demaniale marittimo per il deposito delle unità o di attrezzature utilizzate per l'espletamento della propria attività.

Qualora le ditte o le società, che esercitano l'attività di locazione/noleggio intendano istituire corridoi d'atterraggio ai fini della sicurezza ai bagnanti devono preventivamente munirsi di apposita autorizzazione, da rilasciarsi a cura dell'Autorità Amministrativa competente per territorio.



CAPO VIII

TAVOLE A VELA (WINDSURF) E SURF DA ONDA

L'utilizzo dei natanti da diporto denominati windsurf e surf da onda è disciplinato come di seguito:

ARTICOLO 31 PRESCRIZIONI E DIVIETI

Le tavole a vela (*windsurf*) durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i **250 (duecentocinquanta) metri** dalle spiagge e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.

Le tavole per l'esercizio del *surf da onda* durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne negli specchi acquei destinati ad uso esclusivo dell'attività di surfing.

L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire per i windsurf all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

L'attività di surfing, potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Autorità competente (Comune o Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio per le aree ancora sotto l'amministrazione diretta del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* ed escluse dalla delega di funzioni alle Regioni), negli specchi acquei prospicienti le aree date in concessione per le attività specifiche oppure in specchi acquei, appositamente destinati, prospicienti aree a terra lasciate alla pubblica fruibilità (spiaggia libera).

Nel caso in cui le attività di cui al precedente comma vengano autorizzate dal competente Comune, i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, ai fini dell'emissione di una specifica autorizzazione e dell'eventuale emissione di un'ordinanza ai sensi dell'articolo **59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione**, una istanza recante indicazione dell'attività da svolgere con allegato il provvedimento comunale ottenuto

La predetta comunicazione dovrà pervenire all' Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio almeno **15 giorni prima** della data di inizio dell'attività.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio. È, altresì, responsabile del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura **"ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITÀ DI SURF DA ONDA"**.

La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano – inglese – francese o spagnolo o tedesco).

Alle suddette unità (*windsurf – surf da onda*) è fatto divieto di navigare, nel raggio di **500 (cinquecento) metri** dall'imboccatura dei porti e dei canali del Circondario Marittimo di Anzio ed è fatto inoltre divieto di navigare:

- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai **500 (cinquecento) metri** dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari;
- in zone frequentate dai bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione);
- avvicinarsi a meno di **100 (cento) metri** dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- Nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

ARTICOLO 32 CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (*windsurf*) è di **14 anni** compiuti; si prescinde da tali requisiti d'età nei casi previsti dall'articolo **39**, comma **4** del **Decreto Legislativo 171 / 2005**.

Coloro che esercitano l'attività di "*windsurf*" devono indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle eventuali persone trasportate.

La tavola utilizzata per il "*surf da onda*" deve essere assicurata al piede del surfista da idoneo laccio elastico.

L'uso del *windsurf* e del *surf da onda* per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

Le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.



CAPO IX

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA

ARTICOLO 33

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capo per <<**scuola di vela**>> si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per <<**scuola di tavola a vela**>> si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf".

ARTICOLO 34

PRESCRIZIONI E DIVIETI

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente le predette scuole dovranno essere:

- Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed affiliate alle rispettive Federazioni nazionali;
- munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

L'uso dei suddetti natanti è subordinato alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:

- a)** in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate;
- b)** con l'ausilio almeno di un'imbarcazione ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i **250 metri** dalla costa e al di fuori degli appositi corridoi di lancio esclusivamente in caso di incidente al fine di prestare soccorso/assistenza;
- c)** sempre con la costante presenza di un numero adeguato di istruttori muniti della relativa abilitazione all'esercizio dell'attività.

Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.



CAPO X ATTIVITÀ SUBACQUEE

Le attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico - sportivo nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi sono disciplinate come di seguito:

PARTE A – IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITÀ NAVALI

ARTICOLO 35 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle acque del Circondario Marittimo di Anzio l'effettuazione di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), sia a fini turistico / sportivi, sia per il conseguimento di brevetti, svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Le navi od imbarcazioni da diporto devono, inoltre, attenersi a quanto previsto all'articolo 2 del **Decreto Legislativo 171 / 2005**.

ARTICOLO 36 AUTORIZZAZIONE

I soggetti indicati all'articolo precedente che intendano effettuare attività subacquee organizzate con il supporto di natanti da diporto devono presentare presso l' Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio (anche tramite i dipendenti Uffici Marittimi di Nettuno e Sabaudia) la seguente documentazione:

- domanda in duplice copia come da modello Allegato B, di cui una in bollo;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da certificato camerale, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del **Decreto del Presidente della Repubblica 445 / 2000** (autocertificazione); in alternativa statuto della Federazione/Associazione di appartenenza;
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
- elenco del personale dipendente;
- elenco e caratteristiche delle unità che si intendono utilizzare per l'attività.

L'autorizzazione ha validità di cinque anni dalla data del rilascio e dovrà essere sottoposta a vidimazione annuale, in occasione della quale dovranno essere comunicate le eventuali variazioni concernenti il numero e/o le caratteristiche delle unità utilizzate.

ARTICOLO 37 REQUISITI – DOTAZIONI DI SICUREZZA – SEGNALAMENTI

1. Le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate:
 - se adibite al traffico con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al **Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991**, n. **435**, per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata;
 - se adibite al diporto, ove soddisfatto quanto previsto all'articolo 2 del **Decreto Legislativo 171 / 2005**, con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e le dotazioni di sicurezza previste dal **Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999**, n. **478** in tal caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.
2. Le dotazioni e gli accorgimenti di sicurezza previsti dalle suddette norme devono essere integrate almeno con le seguenti:
 - apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno **7 (sette)** litri, ovvero con bombola di almeno **3 (tre)** litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; una bombola di riserva da almeno **10 (dieci)** litri ogni **5** subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma **EN 14467**;
 - mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
 - un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (**VHF**), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;



- megafono e / o dispositivo sonoro che consenta di richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
 - una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al **Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988**, n. **279**, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso conforme all'**Allegato C**;
 - almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o a ad una profondità da **3 a 5 metri** a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza; - in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "*filato per occhio*" in emergenza; in tale circostanza il punto d'ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale);
 - durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza - Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo
- 3.** I segnalamenti marittimi previsti dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità impiegata e per la navigazione effettuata, devono essere integrati dai seguenti:
- a)** di giorno un pallone rosso con sovrastante bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
 - b)** di notte una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di **300 metri** di distanza.
 - c)** In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i **50 metri** dalla verticale dei segnali sopra detti.

ARTICOLO 38 FORMALITÀ PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

ARTICOLO 39 PRESCRIZIONI PER L'ACCOMPAGNATORE / ISTRUTTORE

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteo marine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento.



PARTE B – IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITÀ NAVALI

ARTICOLO 40 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle acque del Circondario Marittimo di Anzio l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di attività navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 41 DOTAZIONI DI SICUREZZA

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- Apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno **7 (sette) litri**, ovvero una bombola di almeno **3 (tre) litri** se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati - una bombola di riserva da almeno **10 (dieci) litri** ogni **5** subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma **EN 14467**;
- Mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
- Ogni ulteriore dotazione occorrente in relazione alla tipologia di attività svolta.

ARTICOLO 42 PRESCRIZIONI PER IL RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE

Prima della partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteo – marine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 43 SEGNALAMENTI

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a **300 metri**.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di **50 metri** dalla verticale del segnale sopraddetto.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di **300 metri** di distanza.

PARTE C – ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI

ARTICOLO 44 SEGNALAMENTI – PRESCRIZIONI

Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo **37**, comma **3**.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di **50 metri** dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.



Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza.

Se vi sono più subacquei (non più di cinque) è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro un raggio di **50 metri**.

Se ci si avvale di barca d'appoggio la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo **37**, comma **3**, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi una persona in grado di fornire assistenza.

ARTICOLO 45 DIVIETI - LIMITI

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dalle reti da pesca.
- a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dalle navi mercantili ed a 500 (cinquecento) metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione;
- nelle zone di mare destinate al transito delle navi in ingresso/uscita dai porti /approdi ed all'ancoraggio.

In prossimità dei segnali di cui agli artt. 35, 41 e 42 la unità in transito, propulse ed a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza minima di 100 metri.

Resta fermo il divieto di pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.



Marca da bollo € 14.62

ALLEGATO "A" All'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio Area Tecnico/Operativa – Sez. tecnica Fax n. 069844525

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE/NOLEGGIO CON I SOTTOELENCATI NATANTI DA DIPORTO

(in duplice copia - allegare fotocopia di un documento di riconoscimento di chi sottoscrive la presente istanza)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ N. _____ Tel. _____, in qualità di Amministratore/Rappresentante Legale della Società/Ditta/Stabilimento balneare denominato _____ con sede Legale a _____ in Via/Piazza _____ N. _____ Tel. _____, iscritta al N. _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, esercente l'attività di Locazione/Noleggjo di unità da diporto

Chiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività di locazione/noleggjo con i sottoelencati natanti da diporto:

Form with 4 numbered sections for boat details: 1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) n. progressivo, lunghezza f.t. cm., larghezza cm., potenza massima del motore applicabile CV/KW, numero massimo di persone trasportabili, polizza assicurativa n, Compagnia, Scadenza. Sections 2, 3, and 4 follow the same structure.



5. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n. progressivo _____
 lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW _____ numero massimo di persone trasportabili _____
 polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____

Dichiara che i suddetti natanti, se impiegati nell'attività di noleggio verranno condotti dal sottotonato personale dipendente (o dal titolare dell'impresa):

1. Cognome e Nome _____ nato a _____
 il _____ e residente a _____ in Via _____
 _____ in possesso della seguente abilitazione al comando per unità da diporto _____

2. Cognome e Nome _____ nato a _____
 il _____ e residente a _____ in Via _____
 _____ in possesso della seguente abilitazione al comando per unità da diporto _____

Dichiara, inoltre, che i sopraindicati natanti verranno impiegati nel comune di _____

Località _____ nel tratto di costa compreso _____

Si allega il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996 n°675 e successive modifiche e integrazioni, che i dati sopraindicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Luogo _____ Data _____

IL RICHIEDENTE



ISTANZA X AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE ATTIVITÀ SUBACQUEA CON I SOTTOELENCATI NATANTI DA DIPORTO

(in duplice copia - allegare fotocopia di un documento di riconoscimento di chi sottoscrive la presente istanza)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____

N. _____ Tel. _____, in qualità di Amministratore/Rappresentante Legale della Società/Ditta/Stabilimento balneare denominato _____ con sede Legale a _____ in Via/Piazza _____ N. _____ Tel. _____, iscritta al N. _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, esercente l'attività di Locazione/Noleggjo di unità da diporto

Chiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività subacquea con i sottoelencati natanti da diporto:

1.	Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____	n. progressivo _____
	lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____	potenza massima del motore applicabile CV/KW _____
	numero massimo di persone trasportabili _____	polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____
1.	Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____	n. progressivo _____
	lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____	potenza massima del motore applicabile CV/KW _____
	numero massimo di persone trasportabili _____	polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____
2.	Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____	n. progressivo _____
	lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____	potenza massima del motore applicabile CV/KW _____
	numero massimo di persone trasportabili _____	polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____
3.	Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____	n. progressivo _____
	lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____	potenza massima del motore applicabile CV/KW _____
	numero massimo di persone trasportabili _____	polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____
4.	Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____	n. progressivo _____
	lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____	potenza massima del motore applicabile CV/KW _____
	numero massimo di persone trasportabili _____	polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____



5. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n. progressivo _____

lunghezza f.t. cm. _____ larghezza cm. _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW _____ numero massimo di persone trasportabili _____

polizza assicurativa n _____ Compagnia _____ Scadenza _____

Dichiara che i suddetti natanti, se impiegati per immersioni guidate verranno condotti dal sottotonotato personale dipendente (o dal titolare dell'impresa) e saranno presenti i seguenti accompagnatori/istruttori

1. Cognome e Nome _____ nato a _____

il _____ e residente a _____ in Via _____

_____ in possesso della seguente abilitazione al comando per unità da diporto _____

2. Cognome e Nome _____ nato a _____

il _____ e residente a _____ in Via _____

_____ in possesso della seguente abilitazione al comando per unità da diporto _____

Dichiara, inoltre, che i sopraindicati natanti verranno impiegati nel comune di _____

Località _____ nel tratto di costa compreso _____

Si allega il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996 n°675 e successive modifiche e d integrazioni, che i dati sopraindicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Luogo _____ Data _____

IL RICHIEDENTE



TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.	
NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE	1530 CHIAMATA GRATUITA
CAPITANERIA DI PORTO U.C.G. ROMA (UNITA' COSTIERA DI GUARDIA)	06/6522222
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO U.C.G. ANZIO	06/9844777
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24)	115
ROMA SOCCORSO (H24)	118
ROMA RADIO	06/87250284
<u>ASCOLTO RADIO VHF/FM</u>	
• STAZIONE RADIO COSTIERA - DENOMINAZIONE: ROMA RADIO	Canale 16 (H24)
• 3° M.R.S.C. ROMA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA	Canale 16 (H24)
• CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA DENOMINAZIONE: COMPAMARE ROMA	Canale 16 (H24)
• UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ANZIO DENOMINAZIONE: CIRCOMARE ANZIO	Canale 16 (dalle 08.00 alle 20.00)
• TORRE DI CONTROLLO PORTO TURISTICO DI NETTUNO	Canale 09
• ASSOCIAZIONE VERDI, AMBIENTE E SOCIETA' – "DIRITTI AL MARE, DIRITTI DEL MARE	800.866.158



INDICE

CAPO I	NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO	pagina 1
CAPO II	TAVOLE A VELA / AQUILONI DENOMINATE "KITE SURF"	
Articolo 1	Disposizioni generali e limiti alla navigazione	pagina 2
Articolo 2	Prescrizioni	pagina 2
Articolo 3	Corridoi di lancio	pagina 2
CAPO III	MOTO D'ACQUA, ACQUASCOOTER E NATANTI ASSIMILATI	
Articolo 4	Sosta e deposito	pagina 4
Articolo 5	Limiti alla navigazione	pagina 4
Articolo 6	Velocità di navigazione	pagina 4
Articolo 7	Corridoi di lancio	pagina 4
Articolo 8	Prescrizioni	pagina 5
Articolo 8	Dotazioni di Sicurezza	pagina 5
Articolo 10	Locazione e Noleggio	pagina 5
CAPO IV	TRAINO DI GALLEGGIANTI E PICCOLI GOMMONI	
Articolo 11	Limitazioni e divieti	pagina 6
Articolo 12	Condizioni per l'esercizio	pagina 6
CAPO V	SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE	
Articolo 13	Normativa di riferimento	pagina 7
Articolo 14	Disposizioni generali e limiti alla navigazione	pagina 7
Articolo 15	Prescrizioni Comuni	pagina 7
Articolo 16	Prescrizioni particolari per l'attività di sci nautico	pagina 8
Articolo 17	Prescrizioni particolari per l'attività di paracadutismo ascensionale	pagina 8
Articolo 18	Esercizio dell'attività	pagina 8
Articolo 19	Corridoi di lancio	pagina 9
CAPO VI	PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE, PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, DENOMINATI "ACQUASCOOTER ACQUATICI"	
Articolo 20	Definizione	pagina 10
Articolo 21	Prescrizioni	pagina 10
Articolo 22	Limiti di navigazione	pagina 10
CAPO VII	LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITÀ RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI	
Articolo 23	Definizioni	pagina 11
Articolo 24	Ambito di applicazione	pagina 11
Articolo 25	Limiti di navigazione	pagina 11
Articolo 26	Autorizzazione	pagina 11
Articolo 27	Obblighi per la locazione dei natanti	pagina 12
Articolo 28	Obblighi per il noleggio dei natanti	pagina 12
Articolo 29	Numero di persone trasportabili	pagina 13
Articolo 30	Norme comuni	pagina 13



CAPO VIII	TAVOLE A VELA (WINDSURF) E SURF DA ONDA	
Articolo 31	Prescrizioni e divieti	pagina 14
Articolo 32	Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività	pagina 14
CAPO IX	SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA	
Articolo 33	Definizioni	pagina 15
Articolo 34	Prescrizioni e divieti	pagina 15
CAPO X	ATTIVITÀ SUBACQUEE	
	PARTE A – IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITÀ NAVALI	
Articolo 35	Ambito di applicazione	pagina 16
Articolo 36	Autorizzazione	pagina 16
Articolo 37	Requisiti – Dotazioni di sicurezza – Segnalamenti	pagina 16
Articolo 38	Formalità prima della partenza	pagina 17
Articolo 39	Prescrizioni per l'Accompagnatore / Istruttore	pagina 17
	PARTE B – IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITÀ NAVALI	
Articolo 40	Ambito di applicazione	pagina 18
Articolo 41	Dotazione di sicurezza	pagina 18
Articolo 42	Prescrizioni per il responsabile dell'immersione	pagina 18
Articolo 43	Segnalamenti	pagina 18
	PARTE C – ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI	
Articolo 44	Segnalamenti – Prescrizioni	pagina 18
Articolo 45	Divieti - Limiti	pagina 19
ALLEGATI:		
"A"	Istanza per autorizzazione ad esercitare l'attività di locazione / noleggio;	
"B"	Istanza per l'autorizzazione ad esercitare attività subacquea;	
"C"	Tabella dei numeri di telefono utili per le emergenze in mare	